ALTA AUTORITA'

REGOLAMENTO INTERNO

del 5 novembre 1954

L'ALTA AUTORITA',

visto l'articolo 13 del Trattato,
adotta il Regolamento interno seguente:

Articolo 1

L'Alta Autorità delibera in seduta e si conforma alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

I membri dell'Alta Autorità sono convocati in seduta dal Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dal membro dell'Alta Autorità chiamato a presiedere la seduta conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

Per altro, il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'Alta Autorità in seduta su richiesta di tre dei suoi membri.

Articolo 3

Il Presidente dell'Alta Autorità, o chi ne fa le veci, predispone il progetto di ordine del giorno di ogni seduta. Nel progetto deve figurare ogni questione di cui un membro dell'Alta Autorità chieda l'iscrizione all'ordine del giorno. La riunione dell'Alta Autorità non può aver luogo se non sono trascorsi due giorni almeno dall'avvenuta comunicazione ai suoi membri del progetto di ordine del giorno e dei documenti relativi alle questioni iscrittevi, salvo in caso di effettiva urgenza riconosciuta dall'Alta Autorità all'inizio della seduta.

Ogni membro, ad apertura di seduta, può chiedere all'Alta Autorità di rinviare ad altra seduta la discussione su un punto iscritto al progetto di ordine del giorno. Un membro impedito di assistere alla seduta può, tramite il Presidente di questa, far conoscere all'Alta Autorità la propria richiesta di modifica del progetto di ordine del giorno.

L'Alta Autorità, esaminato il progetto di ordine del giorno e le domande di modifica eventualmente presentate dai suoi membri, stabilisce in seduta l'ordine del giorno.

Articolo 4

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso d'impedimento di questo, dal Vicepresidente; in caso d'impedimento dell'uno e dell'altro, dal secondo Vicepresidente; in caso d'impedimento dei Presidenti, dal più anziano dei membri presenti in seduta.

Articolo 5

Le sedute non sono pubbliche, salvo il disposto dell'articolo 6.

Il dibattito è riservato.

Articolo 6

L'Alta Autorità può invitare i capi servizio o i loro sostituti ad assistere alle sedute o a parte di esse ed a prendervi la parola.

A titolo eccezionale e per una questione determinata, l'Alta Autorità può altresì decidere di ascoltare in seduta qualsivoglia altra persona.

Il Segretario dell'Alta Autorità, o il suo sostituto, assiste alle sedute onde redigerne il processo verbale, salvo decisione contraria dell'Alta Autorità che designa in tal caso uno dei suoi membri ad assumere le funzioni di segretario.

Articolo 7

E' fissato a cinque il quorum dei membri presenti necessario per deliberare validamente.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 13 del Trattato, le deliberazioni dell'Alta Autorità sono adottate a maggioranza di cinque voti.

Possono votare soltanto i membri presenti in seduta. Tuttavia, quando la decisione non possa essere rinviata fino al ritorno di un membro assente, quest'ultimo, presa conoscenza degli elementi della discussione, può emettere, prima della votazione dell'Alta Autorità in seduta, un voto per iscritto.

Articolo 9

Il testo dei documenti adottati dall'Alta Autorità è autenticato con la firma del Presidente della seduta.

Articolo 10

E' redatto processo verbale delle deliberazioni; ad esso vengono allegati i testi adottati in seduta.

Il processo verbale è approvato dall'Alta Autorità e autenticato con la firma del Presidente della seduta.

Articolo 11

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, il quorum dei membri presenti è portato a sette per deliberare validamente in ordine a modifiche al presente Regolamento e al Regolamento generale d'organizzazione.

Il presente Regolamento è stato deliberato e adottato dall'Alta Autorità nella seduta del 5 novembre 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET